



# COMUNE DI OSASIO

PROVINCIA DI TORINO

10040 - Piazza Castello, 11 – tel. 011 / 979.30.38  
fax. 011 / 972.88.96 e-mail: [osasio@ruparpiemonte.it](mailto:osasio@ruparpiemonte.it)

## ORDINANZA N. 9 DEL 23/08/2019

**OGGETTO: Provvedimenti per assicurare la continuità del Servizio a rilevanza pubblica di Igiene Urbana nel Comune di OSASIO. Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 T.U.EE.LL. Prosecuzione del servizio dal 01.09.2019, fino alla stipula del contratto per l'affidamento della “Procedura negoziata per il servizio di raccolta, trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del “COVAR 14”, con l’ATI DE VIZIA TRANSFER SPA - SAN GERMANO SPA da effettuarsi entro e non oltre il 31.10.2019.**

L'anno duemila diciannove addì 23 del mese di agosto, PREMESSO CHE il Comune di Osasio è un Comune del COVAR 14, che è il **Consorzio obbligatorio di bacino**, previsto dalla [legge regionale 24/2002](#) e costituito ai sensi del [decreto legislativo 267/2000](#), che esercita le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di Bacino per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento. Fanno parte del Co.Va.R. 14 i Comuni di: Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta Torinese, Trofarello, Villastellone, Vinovo e Virle Piemonte.

PREMESSO CHE è in corso la procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana nei 19 comuni del Consorzio, inizialmente aggiudicata definitivamente, con determinazione n. 65 del 23/02/2017, al costituendo Raggruppamenti Temporaneo di Imprese formato da: De Vizia Transfer s.p.a. (capogruppo), Via Duino n. 136 – Torino, con San Germano s.r.l. (mandante), Via Vercelli n. 9 – Pianezza, e Coop.La.T. Soc. Coop. a r.l. (mandante), Via Menabrea, 1 – Firenze. A seguito di ricorso proposto dalla seconda classificata, Teknoservice Srl con sede in Piossasco, Viale dell'Artigianato 12, il TAR Piemonte, con sentenza n. 119/2018 in data 29.01.2018, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5142 in data 03.09.2018, ha accolto il ricorso ed ha annullato le determinazioni di aggiudicazione n. 430/2016 e 65/2017, rinviando al Consorzio di rideterminarsi in merito all'ammissione in gara del raggruppamento con capogruppo la De Vizia Transfert SpA, nonché all'accertamento del possesso dei requisiti per l'affidamento dell'appalto. Il Consorzio, al fine di ottemperare alla sentenza del

TAR, ha proceduto alla ripetizione della procedura di ammissione alla gara e di affidamento, incaricando delle funzioni di Responsabile del Procedimento un soggetto diverso da quello della prima aggiudicazione (per le motivazioni di potenziale conflitto di interessi indicate nel provvedimento di incarico), nonché individuando quale supporto al RUP altro soggetto, anch'esso non coinvolto in precedenza; all'esito della fase di riesame, con determinazione n. 22 del 22.1.2019 è stata confermata l'ammissione alla procedura di gara del costituendo Raggruppamento formato dalle società De Vizia Transfer s.p.a. (capogruppo), Via Duino n. 136 – Torino, con San Germano s.r.l. (mandante), Via Vercelli n. 9 – Pianezza, e Coop.La.T. Soc. Coop. a r.l. (mandante), Via Menabrea, 1 – Firenze e con determinazione n. 35 del 5.2.2019, è stato confermato l'affidamento del servizio in questione al medesimo raggruppamento. L'esito della procedura di affidamento è stato nuovamente oggetto di impugnativa avanti il TAR Piemonte da parte della seconda classificata, Teknoservice Srl e, per opposte ragioni, dalla ditta De Vizia Transfer Spa. Il TAR Piemonte, con sentenza 815/2019, assunta nella camera di consiglio del 10 luglio u.s. e pubblicata nel dispositivo, in data 22 luglio us, accogliendo il ricorso della Ditta Teknoservice Srl, ha dichiarato nulle le richiamate determinazioni n. 22 del 22.1.2019 e n. 35 del 5.2.2019, nominando Commissario ad Acta il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli adempimenti che saranno specificati in motivazione. Poiché la procedura di gara in questione è relativa all'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana su tutto il territorio del Consorzio ed essendo, come noto, scaduti da tempo i precedenti contratti di appalto (relativi ai lotti I e III e al Comune di Nichelino) dei quali risultano affidatari entrambe le società De Vizia Transfer s.p.a. e San Germano s.r.l. in differenti raggruppamenti temporanei), si rende necessario ed improcrastinabile, assumere decisioni atte ad assicurare la continuità del servizio che, a seguito delle ultime proroghe contrattuali disposte dal consorzio hanno scadenza il 31 agosto p.v.; Il Consorzio, non ritenendo giuridicamente praticabile l'ulteriore proroga dei contratti in corso con delibera del CDA n. 61 del 31/07/2019 e in adempimento alla stessa con determinazione dirigenziale n. 277 del 12/08/2019, per le motivazioni tutte in esse indicate, ha provveduto all'approvazione di una procedura negoziata, per l'affidamento del "Servizio di raccolta, trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Consorzio ad eccezione di quello dei comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piovascò, Rivalta di Torino per un periodo temporaneo di dodici mesi; Tale procedura prevede quale data di avvio, considerata la materia complessa ed i comuni coinvolti il 1/10/2019 e, al fine di assicurare la continuità del servizio sino all'individuazione della nuova ditta appaltatrice, il consorzio si è attivato per prorogare i contratti in corso per il tempo strettamente necessario a concludere correttamente la procedura;

A tal fine sono fatte le seguenti richieste:

- è stato richiesto alla Ditta DE VIZIA TRANSFER e alla Ditta SAN GERMANO la proroga del servizio sui comuni di competenza (I – III LOTTO E COMUNE DI NICHELINO)
- con note prot. n. 5211, 5221 e 5321 del 5 e 6 agosto u.s., e prot. n. 5366, 5365 e 5364 del 12/08/2019 la Ditta De Vizia Transfer SPA ha negato la proroga del servizio confermando il termine dello stesso al 31/08/2019;
- con nota prot. n. 5434 del 22 agosto c.a. la Ditta De Vizia Transfer ha confermato di non poter proseguire i servizi oltre la data del 31 agosto p.v.;
- con nota prot. n. 5412 del 20/08/2019 la ditta San Germano ha confermato la proroga sino al 30/09/2019 e comunque sino alla chiusura e all'affidamento della procedura negoziata,

**ALLA LUCE DEL DINIEGO DELLA DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA ED IN CONSEGUENZA DELLO STESSO, IL SINDACO PRO TEMPORE EMETTE** la seguente ordinanza contingibile ed urgente n. 9 del 22/08/2019, adottata ai sensi dell'art. 50 T.U.EE.LL, finalizzata ad assicurare al Comune di OSASIO facente parte del Covar 14, la continuità del servizio essenziale di igiene urbana, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani. La predetta ordinanza ha la durata strettamente necessaria alla conclusione della procedura negoziata, avendo efficacia dal 1/09/2019 sino al 30/09/2019, eventualmente sino al 31/10/2019, solamente laddove non fosse ancora conclusa correttamente la procedura negoziata;

PRESO ATTO che: - il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari è a pieno titolo annoverabile quale servizio pubblico essenziale e pertanto non è ipotizzabile una pur temporanea interruzione, tanto al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica igiene e garantire la tutela della salute della cittadinanza e dell'ambiente;

- in via d'urgenza va predisposto qualsiasi atto idoneo ad evitare situazioni di pericolo per l'ambiente, compresi i provvedimenti diretti all'Impresa che deve garantire il Servizio, nonché Direttiva al Responsabile del Servizio competente;

CONSTATATA la necessità di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonché la salvaguardia dell'ambiente in esito alle condizioni che si verrebbero a creare dopo il 31.08.2019 in caso di interruzione del servizio; la fattispecie prevista e regolata dalle circostanze predette che abilita il Sindaco ad emettere ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti; la necessità, quindi, di ordinare l'assolvimento del servizio di igiene urbana sino all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, alla Ditta DE VIZIA TRANSFER SPA;

RITENUTO, pertanto, improrogabile ed improcrastinabile, adottare un provvedimento sindacale contingibile e urgente – avente carattere esclusivamente locale – finalizzato a prevenire emergenze sanitarie o di igiene pubblica ex art.50 D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la necessità di adottare l'atto, verificata la congruità della motivazione all'esito dell'istruttoria espletata, nonché la previsione dell'indicazione di un preciso termine finale;

CONSIDERATA inoltre la contingibilità, intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza, e ravvisata la situazione di pericolo o di danno che s'intende fronteggiare, nonché la mancanza di strumenti alternativi, previsti dall'ordinamento;

CONSIDERATO infine il carattere extra ordinem del potere sindacale in oggetto e la necessità che, in relazione al suo scopo non ecceda le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge Regione Piemonte del 7/3/86, n. 65, ad oggetto "Ordinamento della polizia locale" integrata dalla Legge Regione Piemonte del 30/11/87 n. 58 e del 16/12/91 n. 57;

VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

#### **ORDINA**

Richiamato tutto quanto descritto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento: **alla Ditta DE VIZIA TRANSFER SPA con sede in Via Duino 136 – TORINO - P.IVA 03757510015, e per essa al suo Legale Rappresentante Nicola De Vizia, a decorrere dalle ore 00,00 del 01 settembre 2019** - nelle more del perfezionamento delle procedure finalizzate alla conclusione della procedura negoziata per l'affidamento del "Servizio di raccolta, trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Covar14" con la nuova ditta aggiudicataria, **sino al 30/09/2019, eventualmente sino al 31/10/2019, per ragioni connesse all'interesse pubblico, di garantire la continuità e l'espletamento dell'essenziale servizio di pubblica utilità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, onde salvaguardare l'igiene pubblica e prevenire l'insorgenza di gravi emergenze sanitarie che potrebbero derivare da un incontrollato abbandono dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla cittadinanza sulle aree pubbliche.** Di non rimuovere per tutto il periodo dell'ordinanza, o comunque fino a nuova comunicazione, tutte le attrezzature di servizio presenti sul territorio comunale;

#### **DISPONE**

altresì specifica richiesta, in capo al Responsabile dell'Area Servizi Ambientali del Covar 14, di controllare la prosecuzione dell'attività connessa con l'assunzione dei Provvedimenti di competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 e dell'art.107 del d.lgs.267/2000 e ss.mm.ii. che tengano conto di quanto indicato nella presente ordinanza e di tutte le esigenze della comunità e del territorio del comune. La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale online, ed è immediatamente esecutiva. La Polizia Locale di OSASIO ed il personale delle altre Forze di Polizia, nonché gli Operatori di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far osservare il presente Provvedimento per garantire la continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari quale servizio pubblico essenziale. I trasgressori saranno puniti secondo le norme previste dal codice penale sia per la fattispecie direttamente derivante dall'inosservanza al Provvedimento emanato che per i diversi e più gravi reati che derivino dall'attività illecita che possano pregiudicare l'igiene pubblica, determinando l'insorgenza di emergenze sanitarie.

#### **A V V I S A**

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Piemonte – ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

#### **D I S P O N E**

Di questa Ordinanza la notifica e invio, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza: alla DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA;

al Presidente della Regione: [segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it](mailto:segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it);

al Presidente della Città metropolitana; [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it);

al Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di OSASIO;

al Signor Prefetto di Torino: [prefettura.prefeto@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefeto@pec.interno.it);

al Commissariato Polizia di Stato di Torino: [gab.quest.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.to@pecps.poliziadistato.it);

alla Stazione dei Carabinieri di PANCALIERI: [stto131740@carabinieri.it](mailto:stto131740@carabinieri.it);

al Comando Compagnia Guardia di Finanza di TORINO: [to0550000p@pec.gdf.it](mailto:to0550000p@pec.gdf.it)

al Servizio di Polizia Locale di OSASIO;

Dispone la Pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**

**Silvio CERUTTI**

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993